

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 30/01/2017

**Città di Rosolini**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL  
D.L. 22 OTTOBRE 2016 N.193,  
convertito in LEGGE N.225/2016**

## ART. 1

### FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con riferimento alle entrate - anche tributarie - di questo Comune non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639) notificati negli anni dal 2000 al 2016 dall'Ente stesso, ed in applicazione della normativa nazionale vigente, è ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. In particolare i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio delle Entrate.

## ART. 2

### TERMINE PER ADERIRE

1. Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata è fissato al 3 aprile 2017.
2. Ai fini di cui all'art. 1, il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli.

## ART.3

### MODALITA' DI ADESIONE

1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art. 1 potrà accedere alla sanatoria attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli effetti del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 come convertito dalla legge del 1 dicembre 2016 n. 225 e del presente Regolamento;
2. All'uopo verrà predisposto apposito modello approvato con Deliberazione della Giunta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
3. Il modello sarà reperibile presso gli uffici preposti dell'Ente nonché sui siti web istituzionali;

4. Una volta compilato il modello deve essere recapitato, a mano o a mezzo PEC, Comune;
5. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di consegna della PEC;
6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dall'articolo 6, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai sensi del successivo art. 5;
7. Entro la stessa data del 3 aprile 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

#### ART. 3 BIS

##### DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31.01.2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.01.2017.

#### ART. 4

##### VALIDITÀ DELL' ADESIONE

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3, l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta ovvero - nel caso di rateizzo - a seguito del pagamento della prima rata.

#### ART. 5

##### RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI

1. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa;

2. A tal fine nel modello di cui all'art. 3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli stessi.

## ART. 6

### RATEIZZAZIONE

1. È possibile rateizzare le somme dovute attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di giugno 2017;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di giugno 2017 e maggio 2018;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di giugno e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di giugno e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018;

e) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di giugno, settembre e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018;

f) versamento in sedici rate mensili di pari importo: prima rata entro il mese di giugno 2017, ultima rata entro settembre 2018.

La prima rata deve essere pagata entro il 31 maggio 2017 e l'ultima non oltre il 30 settembre 2018.2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

## ART. 7

### DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme (tardivo non oltre 15 giorni dalla data di scadenza), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;

2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## ART. 8

### TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL COMUNE

1. Entro il 15 maggio 2017, il servizio delle entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 3, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto. Qualora l'istanza venga accolta comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, allegando a tale comunicazione bollettini precompilati.

## ART. 9

### PRESCRIZIONE E DECADENZA

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

## ART. 10

### ATTI ESECUTIVI

1. Il Comune, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## ART.11

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere effettuato  
mediante bollettini precompilati di cui all'art.; 8.

#### ART.12

#### ESCLUSIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con legge 225/16, sono qui richiamate le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata indicate nel comma 10 dell'art. 6 del D.L. 193/16 così come convertito con legge 225/16 per quanto pertinenti.

#### ART.13

#### VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con legge 225/16 Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### ART.14

#### PUBBLICITA'

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvederà a darne notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

#### ART.15

#### DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all' art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225.